

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1414

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1993

Sanatoria degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti
sulla base del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 153, e
precedenti analoghi decreti-legge, in materia di delitti
contro la pubblica amministrazione

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è destinato a disciplinare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione, gli atti ed i provvedimenti adottati, in modo da far salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 19 settembre 1992, n. 385, 20 novembre 1992, n. 450, 21 gennaio 1993, n. 14, 23 marzo 1993, n. 73 e 20 maggio 1993, n. 153.

Tali provvedimenti di urgenza, concernenti misure patrimoniali in tema di delitti contro la pubblica amministrazione e i

meccanismi procedurali diretti alla gestione di patrimoni sottoposti a vincolo, non sono stati convertiti nel termine previsto dalla Costituzione, e questo ha determinato, ai sensi del terzo comma dell'articolo 77 della Carta costituzionale, la perdita di efficacia delle disposizioni in essi contenute fin dall'origine.

Di conseguenza è necessario confermare la validità degli atti e delle attività poste in essere nel corso di tali periodi, e a ciò è diretto l'articolo 1 del presente disegno di legge. L'articolo 2 prevede l'immediata efficacia della disciplina.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 19 settembre 1992, n. 385, 20 novembre 1992, n. 450, 21 gennaio 1993, n. 14, 23 marzo 1993, n. 73 e 20 maggio 1993, n. 153.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.